

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra

PMM S.R.L. con sede legale a Librizzi (ME) in C.Da San Pancrazio, 21 - 98064, e sede operativa a Rho (MI) in Via Alcide de Gasperi, 72/74 - 20017, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 03217200835 in appresso denominata "Appaltatore", qui rappresentata dal proprio Legale Rappresentante, Amministratore Unico, D.T. e Socio di Maggioranza, Geom. CAPORLINGUA EMANUELE

da una parte

e

ALMA IMPIANTI S.R.L. con sede a Magenta (MI), Via Turati Filippo, 51 - CAP 20013, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 10214380965, in appresso denominata "Subappaltatore", qui rappresentata dal proprio Amministratore Unico, Sig. CASELLA ALESSANDRO

dall'altra parte

Si stipula il presente contratto di subappalto.

Premesso:

a. Che l'Appaltatore ha assunto, per conto del CITTA' DI LODI l'appalto per REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO L'ISTITUTO PRIMARIO "RENZO PEZZANI" VIALE PAPA GIOVANNI XXIII° N. 13 IN LODI.  
CUP: E15E22000090006 - CIG: 98884986B1

\*\*\*\*\*

b. Che l'Appaltatore intende far eseguire, nel suddetto cantiere al Subappaltatore, che dichiara di accettare,

parte delle opere rientranti nelle categorie OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) - OS28 (Impianti termici e di condizionamento) - OS3 (Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie).

- c. Che i lavori devono essere eseguiti in conformità alla normativa vigente, in particolare alle disposizioni previste per il subappalto e per la manodopera, agli elaborati progettuali ed alle indicazioni tecniche impartite dall'Appaltatore e dalla D.L.;
- d. Che, per tutti gli impegni assunti con il presente contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce di aver preso conoscenza dei luoghi e di tutte le circostanze attinenti all'esecuzione dei lavori oggetto del medesimo contratto e di aver tenuto conto di tutti gli oneri derivanti
- e. Che, per tutti gli impegni assunti con il presente contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce di disporre di capacità economiche, tecniche, macchine ed attrezzature necessarie e sufficienti per assicurare l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere affidategli con gestione a proprio rischio, con l'organizzazione dei mezzi necessari ed in piena autonomia;
- f. Che, per tutti gli impegni assunti con il presente contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce di essere regolarmente iscritto al Registro Imprese di **MILANO MONZA BRIANZA LODI** al numero **10214380965 REA MI - 2515200**.
- g. Che, per tutti gli impegni assunti con il presente contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce di essere correttamente iscritto ai seguenti Enti

Previdenziali ed Assistenziali:

- INPS di LEGNANO matricola n. 4986755545/08

- INAIL di RHO codice ditta n. 020219368 - PAT 95294663/43

con regolari pagamenti contributivi previsti dalla normativa vigente per il suo settore di appartenenza;

- h. Che, per tutti gli impegni assunti con il presente contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce di poter eseguire il medesimo contratto secondo le condizioni, le modalità ed entro i limiti di tempo stabiliti;
- i. Che, per tutti gli impegni assunti con il presente contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce di essere correttamente iscritto con regolari pagamenti contributivi agli Enti Previdenziali ed Assistenziali previsti dalla normativa vigente per il suo settore di appartenenza;
- j. Che il Subappaltatore dichiara e garantisce che non esistono a suo carico incapacità, carichi pendenti e cause ostative o impeditive che possano pregiudicare o compromettere la legalità e la regolarità della stipula e dell'esecuzione del presente contratto di subappalto; il sopraggiungere di tali cause, nel corso del subappalto, determinerà la risoluzione automatica del contratto, senza che il Subappaltatore possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo;
- k. Che il Subappaltatore dichiara e garantisce di ben conoscere ed accettare senza riserve, per averne presa diretta e completa visione, pure ai fini dell'organizzazione e dell'esecuzione dei lavori affidatigli, nonché ai fini della valutazione di tutti gli oneri ad essi inerenti, il capitolato delle opere, tutti gli elaborati progettuali e le normative del Committente Principale e, pertanto, per espresso consenso

delle Parti si omette di allegarne copia al presente contratto;

- l. Che, per tutti gli impegni assunti con il presente contratto, il Subappaltatore dichiara e garantisce di aver tenuto conto della necessità che l'andamento dei lavori sia subordinato e coordinato alle esigenze derivanti dalla contemporaneità di esecuzione nell'ambito del cantiere di opere da parte dell'Appaltatore e/o di altre Ditte;
- m. Che, ove usato nel presente Contratto, il termine "Committente Principale" avrà il significato qui di seguito precisato: **CITTA' DI LODI**;
- n. Che, ove usato nel presente Contratto, il seguente termine "Contratto Principale d'Appalto" avrà il significato qui di seguito precisato: "Contratto d'Appalto stipulato tra la Committente Principale e l'Appaltatore";
- o. Che l'efficacia del presente contratto è vincolata e subordinata al rilascio di regolare autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante e che il Subappaltatore non potrà richiedere alcun risarcimento a qualsiasi titolo - per l'eventuale mancato verificarsi di tale condizione;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra identificate,  
convengono e stipulano quanto segue.

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta,  
l'esecuzione in subappalto delle opere descritte al  
successivo art. 2 del presente contratto.

\*\*\*\*\*

#### ART. 1 - VALORE ED EFFICACIA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### ART. 2 - OGGETTO DEL SUBAPPALTO, DESCRIZIONE DEI LAVORI, PREZZI, FORMA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Il subappalto ha per oggetto l'esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) - OS28 (Impianti termici e di condizionamento) - OS3 (Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie).

Contratto di subappalto totale per €66.119,02 = (euro sessantaseimilacentodiciannove/02) di cui:

- €1.586,86 = (euro millecinquecentoottantasei/86) per oneri della sicurezza;
- €13.223,80 = (euro tredicimiladuecentoventitre/80) per manodopera del subappaltatore

così suddivisi:

Per la cat. OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi):

€36.365,46 = (euro trentaseimilatrecentosessantacinque/46) di cui:

- €872,77 = (euro ottocentosettantadue/77) per oneri della sicurezza;
- €7.273,09 = (euro settemiladuecentosettantatre/09) per manodopera del subappaltatore;

Per la cat. OS28 (Impianti termici e di condizionamento):

€23.141,66 = (euro ventitremilacentotrentuno/66) di cui:

- €555,40 = (euro cinquecentocinquantacinque/40) per oneri della sicurezza;
- €4.628,33 = (euro quattromilaseicentoventotto/33) per manodopera del subappaltatore;

Per la cat. OS3 (Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie):

€6.611,90 = (euro seimilaseicentoundici/90) di cui:

- €158,69 = (euro centocinquantotto/69) per oneri della sicurezza;
- €1.322,38 = (euro milletrecentoventidue/38) per manodopera del subappaltatore;

### **ART. 3 - NOMINA DIRETTORE DI CANTIERE E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA**

Il Subappaltatore si impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del Direttore di Cantiere e del Responsabile della Sicurezza prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni in cantiere.

Il "Direttore di Cantiere" nominato dal Subappaltatore è responsabile, per quanto di ragione, del buon andamento dei lavori, della gestione del personale, nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche, della commessa e, in genere, dei rapporti con i terzi. Il Direttore di cantiere ed il Responsabile alla sicurezza saranno assegnati a tempo pieno e non potranno essere sostituiti, a seguito di destinazione ad altra attività, se non con il consenso dell'Appaltatore.

#### ART. 4 - ORDINE E TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - RITARDI

##### - PENALITA'

I termini essenziali d'inizio lavori corrisponderanno alla data di approvazione del presente contratto da parte della stazione appaltante.

Al fine della buona riuscita delle opere ed a garanzia degli interessi dell'Appaltatore, il Subappaltatore è tenuto a svolgere le opere in maniera continuativa, attenendosi alle disposizioni ed ai termini relativi alla programmazione generale dei lavori che gli verranno impartiti dall'Appaltatore.

Nel caso in cui i lavori, o quota parte dei medesimi, fossero sospesi per cause direttamente o indirettamente dipendenti dalla Committente Principale, l'Appaltatore riconoscerà al Subappaltatore il compenso per i soli lavori eseguiti prima dell'avvenuta sospensione (comunque a condizione che siano riconosciuti dalla Committente Principale all'Appaltatore), restando escluso ogni maggior compenso e/o indennizzo per i lavori non eseguiti a causa della sospensione stessa. Lo stesso sottoscriverà a titolo di accettazione, il programma esecutivo delle opere predisposto dall'appaltatore, che rimane vincolante per il Subappaltatore. Si precisa che il programma esecutivo dei lavori non potrà essere oggetto di variazione alcuna né in termini di esecuzione né tanto meno in termini di tempi di esecuzione delle singole lavorazioni.

#### ART. 5 - VARIANTI DEI LAVORI

Il Subappaltatore non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni alle opere oggetto del presente contratto rispetto alle pattuizioni contrattuali, se non preventivamente concordate con l'Appaltatore e autorizzate dalla "Committente Principale".

ART. 6 - METODO DI VALUTAZIONE DELLE OPERE - NORME DI  
MISURAZIONE - INVARIABILITA' PREZZI - NUOVI PREZZI -  
REVISIONE PREZZI

6.a - I lavori, oggetto del presente contratto, sono subappaltati A CORPO, seguendo i prezzi unitari di cui all'art. 2 del contratto stesso, prezzi che il Subappaltatore dichiara di ritenere congrui ed adeguatamente remunerativi.

6.b - I prezzi di cui all'art. 2 resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

6.c - Le eventuali opere eseguite come variante in corso d'opera, richieste per iscritto dall'Appaltatore, in aggiunta o detrazione a quanto sui documenti contrattuali richiesto, verranno contabilizzate applicando i prezzi unitari previsti all'art. 2 del presente contratto.

6.d - Qualsiasi nuovo prezzo dovrà essere concordato per iscritto dalle Parti prima dell'esecuzione o della fornitura a cui si riferisce.

6.e - Qualora si verificchino variazioni, in aumento o in diminuzione, dei costi dei materiali, della manodopera o dei fattori produttivi rilevati attraverso gli indici sintetici individuati dalla normativa vigente, tali da determinare una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto, si procederà alla revisione dei prezzi.

La revisione sarà riconosciuta nella misura dell'80% della variazione eccedente la soglia del 5%, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e si applicherà esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire alla data di rilevazione della variazione.

Il Subappaltatore avrà diritto alla revisione prezzi nei limiti e alle condizioni in cui la stessa sia riconosciuta all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante, ai sensi

dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

**ART. 7 - PAGAMENTI - FATTURAZIONE - DOCUMENTI DI TRASPORTO**  
**- TRACCIABILITA' FLUSSI INANZIARI**

**7.a - PAGAMENTI**

Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante **CITTA' LODI** corrisponderà direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto dei lavori eseguiti.

L'Appaltatore resta comunque tenuto alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni affidate al Subappaltatore e alla trasmissione alla Stazione Appaltante della proposta motivata di pagamento, quale condizione per l'emissione del certificato di pagamento relativo ai SAL comprendenti le lavorazioni subappaltate.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga a praticare al Subappaltatore, per le prestazioni affidate, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nonché a riconoscere integralmente i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza senza alcun ribasso. Il pagamento diretto al Subappaltatore sarà effettuato dalla Stazione Appaltante secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente e dal contratto principale, a seguito dell'emissione del relativo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e del certificato di pagamento. Resta inteso che i tempi di pagamento sono subordinati all'iter amministrativo della Stazione Appaltante e che l'Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili alla stessa.

Il pagamento diretto al Subappaltatore resta subordinato:

- alla regolarità del DURC del Subappaltatore;
- alla corretta e completa trasmissione della

documentazione fiscale, amministrativa e contabile richiesta;

- all'assenza di contestazioni o contenziosi relativi alle lavorazioni eseguite;
- alla verifica di regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore e della Stazione Appaltante.

In presenza di una delle condizioni sopra indicate, la Stazione Appaltante e/o l'Appaltatore potranno disporre la sospensione totale o parziale dei pagamenti, senza che ciò costituisca inadempimento.

Resta espressamente convenuto che, in caso di responsabilità solidale dell'Appaltatore ai sensi della normativa vigente per obblighi retributivi, contributivi, fiscali o assicurativi imputabili al Subappaltatore, quest'ultimo sarà tenuto a manlevare e tenere indenne l'Appaltatore da ogni onere, costo, sanzione o pretesa avanzata da terzi o enti competenti. L'Appaltatore avrà diritto di rivalsa nei confronti del Subappaltatore, anche mediante compensazione con somme a qualsiasi titolo dovute, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **7.b - FATTURAZIONE**

Il Subappaltatore dovrà intestare le fatture a: "PMM s.r.l.", C.Da San Pancrazio, 21 - 98064, Librizzi (ME), Cod. Fiscale e P. IVA 03217200835 e trasmetterle in formato elettronico a mezzo SDI all'indirizzo 6JXPS2J.

#### **7.c - REGIME DELL'I.V.A.**

Il regime dell'I.V.A. è quello previsto dalla normativa vigente.

#### **7.d - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010)**

I conti dedicati sono i seguenti:

**PMM S.R.L.**

1. Istituto di Credito: BCC

Agenzia: SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

IBAN: IT71Y0891382490000000500979

Il soggetto autorizzato ad operare sui conti sopra menzionati è:

1. EMANUELE CAPORLINGUA Nato/a a PADERBORN (EE) il 15/01/1975 Codice Fiscale CPRMNL75A15Z112J Residente in Via C.DA SAN PANCRAZIO, 21 SUB. 2, 98064, LIBRIZZI (ME)

**IMPRESA ALMA IMPIANTI S.R.L.**

1. Istituto di Credito: BANCA BPER

Agenzia di Cinisello Balsamo (MI)

IBAN: IT08F0538718507000049098060

I soggetti autorizzati ad operare sui conti sopra menzionati sono:

1. Sig. CASELLA ALESSANDRO nato a MAGENTA (MI) il 28/11/1997 ed ivi residente in Via IV Novembre, 84/B, Codice Fiscale CSLLSM97S28E801R;

La ditta **ALMA IMPIANTI S.R.L.**, in qualità di subappaltatore dell'impresa **PMM S.R.L.**, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente **CITTA' DI LODI**, identificato con **CUP: E15E22000090006 - CIG: 98884986B1**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Al presente contratto di subappalto è applicata la "clausola risolutiva espressa" da attivarsi nel caso in cui la transazione sia stata eseguita comunque senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa (art. 3 comma

8 L.136/2010).

**ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

8.a - Curare, per quanto di ragione, le necessarie pratiche amministrative del cantiere;

8.b - I.V.A. sulle fatture.

**ART. 9 - ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE**

9.a - Realizzazione del Piano di Sicurezza per le lavorazioni affidategli (da consegnare tassativamente prima dell'inizio dei lavori) tenendo conto degli oneri di coordinamento dello stesso con il piano di sicurezza generale del cantiere e con gli altri piani di sicurezza delle eventuali ditte lavoranti contemporaneamente nel cantiere;

9.b - Fornitura e utilizzo di tutti i materiali, la mano d'opera specializzata e la manovalanza in aiuto (in numero adeguato alle necessità delle lavorazioni affidate e per il rispetto dei tempi di esecuzione contrattuali), i macchinari, i mezzi e le attrezzature occorrenti per la realizzazione di tutti i lavori, completi - a regola d'arte - come descritti nel presente contratto e con gestione a suo esclusivo rischio;

9.c - Redazione e consegna giornaliera al Responsabile di Cantiere dell'Appaltatore di rapportini circa la presenza in cantiere delle maestranze del Subappaltatore e delle attività eseguite; tali rapportini, controfirmati dal Responsabile di Cantiere dell'Appaltatore, faranno fede nella redazione della contabilità e del relativo S.A.L.

9.d - Tutte le spese e gli oneri del suo personale, nessuno escluso, comprese spese di viaggio, diarie, trasferte, prestazioni di operai specializzati;

9.e - Carico, trasporto/ritrasporto e scarico, movimentazione, ecc, di materiale e attrezzature di sua

proprietà o da esso utilizzate;

**9.f** - Curare che il proprio lavoro sia organizzato in modo da non generare intralci o interferenze con altri lavori eventualmente in corso nel cantiere interessato, uniformandosi alle disposizioni che al riguardo fossero impartite dall'Appaltatore nell'interesse generale dello svolgimento delle opere;

**9.g** - Polizze assicurative RCT/RCO;

**9.h** - Ogni qualsivoglia onere o magistero, anche se qui non espressamente citato, necessario per la realizzazione dell'opera a regola d'arte;

**9.i** - L'adeguamento alle disposizioni previste in materia di sicurezza ai sensi della Legge 04 Agosto 2006 n. 248 - art 36-bis commi 3-4-5;

**9.l** - Essendo l'Appaltatore certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 il Subappaltatore è tenuto a sottostare pienamente alla documentazione tecnica e di qualità fornitagli in cantiere. Nel caso in cui il Subappaltatore fosse certificato in accordo con la norma sopra citata o successiva, ha la facoltà di utilizzare propria documentazione del Sistema di qualità inviando all'Appaltatore copia del certificato;

**9.m** - Rispetto integrale degli obblighi in materia di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente previsti dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, e in particolare garantisce:

- il corretto versamento delle ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente contratto;
- la tracciabilità e separazione dei flussi retributivi riferibili all'appalto;
- la piena collaborazione con l'Appaltatore per ogni verifica richiesta dalla normativa.

ART. 10 - NORME VARIE E PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE  
ALL'OPERATO DEL SUBAPPALTATORE

Il Subappaltatore manleva, espressamente, l'Appaltatore da ogni responsabilità per il mancato rispetto di ogni obbligo a carico dello stesso Subappaltatore definito dalle normative fiscali, civilistiche, penali, tributarie, di disciplina del lavoro, del codice stradale e, più in generale, dalla sua violazione e/o inadempienza a qualsiasi obbligazione e dovere a lui nascente in ordine all'esecuzione del presente contratto.

ART. 11 - PERSONALE E DISCIPLINA NEL CANTIERE - ONERI  
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Il Subappaltatore risponderà della idoneità dei propri tecnici di cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo, al fine della corretta esecuzione del lavoro, come previsto dal presente contratto. Il Subappaltatore si obbliga ad applicare verso i propri tecnici ed operai che opereranno nel cantiere il C.C.N.L. e gli accordi integrativi ed a provvedere all'assicurazione delle proprie maestranze contro gli infortuni sul lavoro, malattia e per la previdenza sociale nei termini di legge, nonché ad osservare ogni altra formalità o condizione necessaria del rapporto di lavoro subordinato impartite da leggi e disposizioni integrative.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le

attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

#### **ART. 12 - ESTRANEITA' DELL' APPALTATORE**

Le Parti dichiarano che l'Appaltatore è completamente estraneo ai rapporti intercorrenti fra il Subappaltatore ed il proprio personale, nonché i propri fornitori, cosicché l'Appaltatore rimane completamente sollevato da ogni richiesta e/o pretesa che potesse venire avanzata dalla o dalle persone e/o ditte fornitrici, in dipendenza degli adempimenti del presente contratto, comunque e per qualsiasi rapporto intercorrente con il Subappaltatore sia direttamente che indirettamente.

Il Subappaltatore garantisce l'Appaltatore in ogni tempo e contro ogni rivendicazione derivante da terzi ed imputabile ad inadempienze, anche parziali, delle norme contrattuali da parte del Subappaltatore.

#### **ART. 13 - CONSEGNA DELLE OPERE - COLLAUDI**

L'opera si dà per accettata, dall'Appaltatore, mediante dichiarazione positiva rilasciata dall'Appaltatore stesso a fine totale dei lavori affidati al Subappaltatore.

Se dalle verifiche in corso d'opera e/o dai collaudi periodici/definitivi emergessero vizi o difformità riconosciuti dall'Appaltatore, il Subappaltatore dovrà provvedere ad eliminarli a proprie spese, nel tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre quanto concesso dalla Committente Principale.

Il mancato adempimento a tali oneri, da parte del Subappaltatore, gli comporterà il riaddebito immediato, da parte dell'Appaltatore, di tutte le spese sostenute per

provvedere direttamente agli stessi, restando impregiudicato il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dei danni derivanti.

L'esecuzione delle opere subappaltate, in conformità agli elaborati di progetto, alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed alle disposizioni che all'atto pratico verranno impartite dall'Appaltatore, non esonera in alcun modo il Subappaltatore alla piena e incondizionata responsabilità sia sulla perfetta esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, che sulla qualità dei materiali impiegati.

In particolare, il Subappaltatore dovrà rispondere di ogni deterioramento imputabile a deficienze di esecuzione, oppure a difetti dei materiali impiegati e questo anche per quei guasti o deterioramenti che, ad opere ultimate, dovessero successivamente verificarsi, in dipendenza di difetti non rilevabili o non rilevati al collaudo.

#### **ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO E COTTIMO**

Il presente contratto non potrà essere ceduto dal Subappaltatore ad altra Ditta, né in totale né in parte.

È fatto, altresì, divieto al Subappaltatore di subappaltare, sia a corpo che a misura, in totale o in parte, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

La violazione del presente patto comporterà la immediata risoluzione - ex articolo 1456 Codice Civile - del presente contratto, per colpa del Subappaltatore ed il conseguente diritto dell'Appaltatore stesso di sospendere i pagamenti dovuti e di richiedere il risarcimento di ogni danno e spesa.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'assunzione esclusiva di tutte le responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalla

legge antimafia. Gli effetti risolutivi si produrranno dal momento della spedizione della comunicazione da parte dell'Appaltatore, da effettuarsi a mezzo Raccomandata a.r.

#### **ART. 15 - CLAUSOLE RISOLUTIVE DEL CONTRATTO**

Oltre a tutte le ipotesi di risoluzione previste nelle precedenti clausole contrattuali, che in questo articolo vengono integralmente richiamate e, pertanto non ripetute, sarà facoltà dell'Appaltatore risolvere di diritto il contratto, "*ipso facto et jure*" con Effetti immediati, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, anche nei seguenti casi:

- a. Quando il Subappaltatore si renda inadempiente per dolo o colpa grave o commetta atti fraudolenti, o negligenza grave e/o contravvenga semplicemente agli obblighi e condizioni stipulate nel presente Contratto;
- b. Qualora la Committente Principale e/o pubbliche autorità dovessero annullare, risolvere, sospendere, revocare o modificare il rapporto principale (o quota del medesimo relativa alle opere qui subappaltate) di cui in premessa, l'Appaltatore può esercitare le medesime facoltà nei confronti del Subappaltatore, senza che, per tali motivazioni, quest'ultimo possa richiedere il riconoscimento di maggiori oneri o compensi.
- c. Qualora il Committente principale rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto
- d. Qualora il Subappaltatore, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Appaltatore, non inizi e/o sospenda e/o rallenti i lavori e/o proceda in modo tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera o lasci presagire all'Appaltatore il non rispetto dei tempi previsti dal programma lavori e/o la corretta esecuzione degli stessi;

- e. Qualora il "Subappaltatore" non ottemperi alle disposizioni di legge in materia di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza;
- f. Qualora il Subappaltatore perda i requisiti, previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, per l'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto;
- g. Qualora il "Subappaltatore" sia dichiarato fallito o diventi insolvente o risulti comunque inabilitato ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di qualunque altra procedura concorsuale;
- h. In ogni altro caso previsto dalle normative vigenti.  
All'atto della risoluzione il Subappaltatore sarà obbligato, ogni eccezione rimossa, alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

#### **ART. 16 - PATTI - MODIFICHE - FORO COMPETENTE**

Tutti i patti del presente contratto sono correlativi fra di loro e tutti i termini sono perentori. Ogni modifica o integrazione del presente contratto richiede la forma scritta a pena di invalidità. Fermo quanto detto nel presente contratto, per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge regolamentate in materia dal Codice Civile. Il foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia è quello di Patti (ME), che le parti di comune accordo dichiarano "esclusivo".

#### **ART. 17 - CONDIZIONE SOSPENSIVA**

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte della

Stazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

#### **ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Titolare del trattamento è l'Appaltatore, PMM S.R.L., per finalità connesse all'esecuzione del contratto, gestione SAL, pagamenti, sicurezza in cantiere e adempimenti fiscali e contributivi. Il Responsabile del trattamento è il Subappaltatore, limitatamente ai dati dei propri dipendenti, che dovranno essere trattati solo per adempiere agli obblighi contrattuali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, conservati per il tempo necessario e protetti con misure tecniche e organizzative adeguate. Il Subappaltatore si impegna a collaborare con l'Appaltatore e a rispettare le istruzioni per garantire sicurezza, riservatezza e corretta gestione dei dati.

#### **ART. 19 - TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE E PENALI PER RITARDO**

- a. **Termine di esecuzione delle opere** - Il Subappaltatore si impegna ad eseguire e ultimare le opere oggetto del presente contratto entro e non oltre i termini individuati dal programma esecutivo dei lavori

predisposto dall'Appaltatore, accettato e sottoscritto dal Subappaltatore, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Tali termini sono da considerarsi perentori ed essenziali anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1457 del Codice Civile.

- b. Proroghe dei termini** - Eventuali proroghe dei termini di esecuzione potranno essere concesse esclusivamente per cause di forza maggiore regolarmente comprovate e comunicate senza indugio al verificarsi dell'evento, previo accordo scritto tra le Parti e sempre che tale proroga sia riconosciuta dalla Stazione Appaltante. In assenza di tale riconoscimento o autorizzazione da parte della Committente Principale, il Subappaltatore non potrà invocare alcuna esimente di responsabilità.
- c. Ritardi imputabili al Subappaltatore** - Qualora il Subappaltatore, per cause a lui imputabili, non rispetti i termini di esecuzione delle opere, maturerà, in favore dell'Appaltatore, una penale nella misura pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo totale netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Appaltatore medesimo o da quest'ultimo eventualmente addebitato dalla Stazione Appaltante. L'applicazione della penale di cui sopra avverrà mediante trattenuta diretta sulle somme dovute al Subappaltatore o in compensazione rispetto ad eventuali crediti vantati dallo stesso nei confronti dell'Appaltatore.
- d. Limite massimo della penale** - L'importo complessivo delle penali per ritardo non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto. Ove il ritardo cumulato comporti il superamento di detto

limite massimo o risulti comunque pregiudizievole per la regolare esecuzione dell'appalto generale, l'Appaltatore avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

- e. Esonero da responsabilità** - Non saranno applicate penali nelle ipotesi di ritardo dovuto a causa di forza maggiore e/o fatti imputabili alla Stazione Appaltante, all'Appaltatore o ad altri subappaltatori, purché comunque tempestivamente contestati e debitamente documentati dal Subappaltatore secondo quanto previsto nel presente contratto.
- f. Riserva del diritto al maggior danno** - La corresponsione e/o la trattenuta delle penali di cui sopra non pregiudica in alcun modo il diritto dell'Appaltatore di agire, anche in via giudiziale, per il risarcimento di ogni ulteriore danno patito e patendo in conseguenza del ritardo o dell'inadempimento, anche in relazione ad addebiti, penali o risarcimenti imposti all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante o da terzi.

La presente clausola integra e prevale, per quanto incompatibile, sulle eventuali disposizioni difformi contenute nel contratto di subappalto e si applica a tutte le prestazioni affidate in esecuzione dello stesso.

**IL PRESENTE CONTRATTO, LETTO E CONFERMATO, VIENE SOTTOSCRITTO DALLE PARTI PER ACCETTAZIONE INTEGRALE.**

Librizzi (ME), 25 giugno 2026

L'appaltatore  
PMM SRL  
*Caporlingua Emanuele*

Il Subappaltatore  
ALMA IMPIANTI S.R.L.  
*Casella Alessandro*

